

TI_GERICHTE 12.1997.181 vom 12. November 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-11-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1997.181

FR: TI_GERICHTE 12.1997.181 du 12 novembre 1997

IT: TI_GERICHTE 12.1997.181 del 12 novembre 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 12.11.1997 12.1997.181

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 12.97.00181 Lugano 12 novembre 1997 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Cocchi, presidente Chiesa e Zali segretario: Petrini sedente per statuire nella causa inc. no. OA.95.20 della Pretura del distretto di Bellinzona promossa con petizione 7 agosto 1995 da _____ rappr. dall'avv. _____ contro _____ rappr. dall'avv. _____ con la quale è stata chiesta la condanna del convenuto al pagamento dell'importo di Fr. 250'000.- oltre interessi e spese e che il Pretore, con sentenza 20 maggio 1997, ha integralmente accolto. Appellante il convenuto il quale, con atto di appello 16 giugno 1997, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere la domanda di petizione mentre la controparte, con osservazioni 18 agosto 1997, postula la reiezione dell'appello. Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti Considerato in fatto ed in diritto che l'attore sostiene di aver versato al convenuto l'importo di Fr. 250'000.- a valere quale mutuo e ne pretende la restituzione; che il convenuto, il quale ammette di aver ricevuto quell'importo, nega che la sua causale fosse un prestito e fa risalire quel pagamento ad un contratto di costituzione di diritto di compera da lui concesso alla ditta _____, della quale l'attore è direttore, e riguardante un suo terreno da costruzione in territorio del comune di _____; che il Pretore, con la sentenza impugnata, ha ritenuto, sulla base degli atti di istruttoria, che l'importo versato fosse realmente un mutuo concesso al convenuto il quale, stante la formale disdetta, è tenuto a restituirlo; che delle argomentazioni dell'appellante e della parte appellata si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi; che la tesi del mutuo appare a questa Camera piuttosto discutibile di fronte a risultanze documentali che propendono invece per un pagamento avvenuto a dipendenza della costituzione del diritto di compera; che possono confortare tale conclusione il fatto che l'assegno per i Fr. 250'000.- rilasciato dal _____ viene consegnato lo stesso giorno della costituzione del diritto di compera quando viene pure consegnato altro assegno, sempre rilasciato dal _____ con numero di serie immediatamente successivo al precedente, per l'importo di Fr. 300'000.- a pagamento di una parte del prezzo del diritto di compera; il fatto che l'importo di Fr. 300'000.- risulta contabilizzato in entrata su di un conto di _____ presso la _____ mentre quello di Fr. 250'000.- è stato incassato in contanti allo sportello; il fatto che le _____, con lettera 9 giugno 1994 (doc. 1), chiedono a _____ stante la risoluzione del contratto di costituzione del diritto di compera per la mancata concessione della licenza di costruzione, la restituzione, non solo dell'importo di

Fr. 300'000.- ma anche di quello di Fr. 250'000.- indicandolo, espressamente, quale ulteriore acconto ricevuto dal convenuto; che tuttavia è inutile approfondire la questione della qualifica giuridica di quel versamento perché, in qualsiasi delle due soluzioni prospettate, _____ dev'essere obbligato a rifondere l'importo a _____ che glielo ha versato, incontestabilmente, con fondi propri (cfr. doc. B); che se è un mutuo la sentenza del Pretore dovrebbe essere confermata oltre che nelle motivazioni anche nelle evidenti conseguenze di cui al dispositivo; che se, invece, è il pagamento di un acconto sul prezzo del diritto di compera va restituito perché il contratto non si è realizzato e, a maggior ragione, se quel contratto fosse nullo per simulazione del prezzo (cfr. DTF 98 II 23) e quindi il pagamento avvenuto senza causa valida; che l'appello dev'essere così respinto e le spese caricate all'appellante soccombente, Per i quali motivi visti, per le spese l'art. 148 CPC e la vigente TG dichiara e pronuncia 1. L'appello 16 giugno 1997 _____ è respinto. 2. Le spese della procedura d'appello consistenti in. -tassa di giustizia Fr. 1'450.- -spese Fr. 50.- totale Fr. 1'500.- già anticipati dall'appellante rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere a controparte Fr. 2'000.- per ripetibili. 3. Intimazione a: -_____ Comunicazione alla Pretura di Bellinzona. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.